

La legge sull'ordinamento dei parchi naturali della Provincia di Trento

di Francesco Dellagiocoma

Nel maggio 1988 il Consiglio Provinciale di Trento ha approvato la legge che disciplina l'ordinamento dei due Parchi Naturali esistenti nel territorio provinciale. I due parchi, Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di S. Martino, erano stati istituiti e delimitati dal Piano Urbanistico Provinciale del 1967. Con la nuova legge la Provincia definisce gli organi di gestione (capo I) e detta alcune norme per la disciplina e la tutela dei parchi (capo II). Con essa i parchi provinciali dovrebbero entrare nella fase operativa, diventando finalmente un fattore positivo di politica del territorio, di protezione, di studio oltre che di godimento della natura.

Gli organi dei parchi trentini

1) Il *Comitato di gestione*: è l'assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali, dell'Amministrazione provinciale, di associazioni private (protezionistiche e di alcune categorie di fruitori dell'ambiente naturale).

Al Comitato di gestione spetta il compito di indirizzo dell'attività dell'Ente Parco, con la scelta della sede, l'adozione del Piano del parco e del Regolamento del personale, e l'elezione della Giunta esecutiva. Annualmente spetta al Comitato di gestione l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, l'adozione del programma annuale di gestione e la verifica - annuale - con la Giunta Provinciale.


Dei comitati di gestione di ciascun parco fanno parte:

- uno o più rappresentanti dei comuni amministrativi il cui territorio è compreso nei confini dei parchi (2 se la superficie è maggiore di 2500 ha; 3 se oltre i 5000 ha);

- un rappresentante dei comuni che non hanno territorio amministrativo all'interno del parco ma che sono proprietari di almeno 140 ha all'interno del parco;
- un rappresentante della Magnifica Comunità di Fiemme e 2 delle Regole di Spinale e Manez nei rispettivi enti;
- uno o più rappresentanti dei comprensori (3 se il comprensorio rappresenta più del 50% della superficie complessiva del parco; 6 se rappresenta più del 75%);
- un rappresentante delle ASUC nell'Ente del Parco Adamello-Brenta;
- 4 rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, nelle persone dei Dirigenti dei servizi Parchi Naturali e Foreste Demaniali; Foreste, Caccia e Pesca; Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Strutture e Sviluppo delle Aziende Agricole;
- un rappresentante del Museo Tridentino di Scienze Naturali;
- un rappresentante della Società Alpinistica Tridentina;
- un rappresentante di Italia Nostra;
- un rappresentante del W.W.F. - Fondo Mondiale per la Natura;
- un rappresentante della associazione dei cacciatori più rappresentativa;
- un rappresentante delle società dei pescatori.

Complessivamente il Comitato di gestione del Parco Adamello-Brenta è formato da 65 componenti, quello del Parco Paneveggio-Pale di S. Martino da 33.

2) La *Giunta esecutiva*: è l'organo cui compete l'attuazione del programma annuale, che delibera in fatto di spese, contratti, affidamento di incarichi e di consulenze. Autorizza l'apertura di cre-



Il Gruppo delle Pale di S. Martino (parco Paneveggio - Pale di S. Martino).

dito nei confronti del Direttore. In pratica è l'organo al quale è affidata la gestione del parco.

Della Giunta esecutiva fanno parte:

- il Presidente del Comitato di gestione, che è anche Presidente della Giunta;
- 5 (per il Parco Paneveggio-Pale di S. Martino) e 8 (per l'Adamello-Brenta) rappresentanti degli Enti Locali, scelti fra coloro che fanno parte del Comitato di gestione;
- 3 rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale, nelle persone dei Dirigenti dei Servizi Parchi Naturali e Foreste Demaniali, Foreste Caccia e Pesca, Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

La Giunta esecutiva è dunque formata da 9 componenti per il Parco Paneveggio-Pale di S. Martino e da 12 per l'Adamello-Brenta.

- 3) Il *Presidente*: nominato dal Comitato di

gestione è il rappresentante legale dell'Ente. È scelto fra i rappresentanti dei comuni in seno al Comitato.

- 4) Il *Direttore*: assunto con concorso per titoli ed esami con contratto di 5 anni (rinnovabili) e con un trattamento pari a quello di Dirigente di Servizio dell'Amministrazione provinciale, dirige il personale del parco ed è responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti della Giunta esecutiva.
- 5) Il *Collegio dei Revisori dei conti*: esamina il rendiconto annuale, riferendone al Comitato di gestione. È formato da un funzionario provinciale competente in materie finanziarie (Presidente del collegio), da un iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti e da un componente designato dalla minoranza del Consiglio Provinciale.

Il Personale

Dopo la definizione del regolamento organico, che deve essere approvato dalla

Giunta Provinciale, l'Ente può assumere personale proprio o avvalersi di personale comandato dalla Provincia Autonoma.

Inoltre, per l'esecuzione dei programmi annuali, i parchi possono procedere all'assunzione di operai con contratti di tipo agricolo, come per gli operai forestali.

Il servizio di vigilanza è esercitato da personale del parco.

Il controllo degli Enti di Gestione

La Giunta provinciale svolge funzione di controllo sull'operato degli Enti di Gestione e può disporre il loro commissariamento in caso di gravi inadempienze.

Inoltre ogni anno, in sede di approvazione, la Giunta può apportare delle modifiche al piano annuale per adeguarlo alle previsioni del Piano del parco, dopo aver sentito il Comitato di gestione.

Annualmente dovrà essere tenuta una conferenza sullo stato di attuazione con la partecipazione dei consiglieri di tutti i comuni rappresentati nel Comitato di gestione.

La Giunta provinciale istituisce il *Comitato scientifico* del quale fanno parte

- i Dirigenti generali del Dipartimento Ambiente Naturale e Difesa del Suolo e di quello Programmazione e Pianificazione del Territorio;
- il Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali;
- 5 membri esperti dell'ambiente e in gestione delle risorse naturali, nominati dalla Giunta Provinciale (di cui 2 designati dai Comitati di gestione).

Il Comitato scientifico esprime parere sul piano del parco, sui piani economici delle proprietà silvo-pastorali ricadenti all'interno dei confini del parco, sul piano faunistico ed è organo consultivo della Giunta.

Disciplina e tutela dei parchi

Lo strumento fondamentale di gestione è costituito dal Piano del parco, che detta la disciplina urbanistica e territoriale, sostituendo gli strumenti urbanistici in vigore.

Finalità del Piano è la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche del parco. Il piano assume, ed eventualmente modifica, la suddivisione in Riserve integrali,




controllate, guidate e speciali già definita nel Piano Urbanistico Provinciale e fissa divieti, limiti e prescrizioni per l'esercizio delle attività antropiche all'interno del Parco e delle Riserve, fissando i tempi e le modalità di cessazione delle attività in contrasto. Le attività agricole e silvopastorali sono regolamentate. Non è ammessa l'apertura di nuove cave, mentre l'attività di quelle in esercizio è regolamentata dal Piano. Pure non ammesse sono nuove utilizzazioni idroelettriche e attraversamenti di nuove linee aeree elettriche e telefoniche: la Giunta può autorizzare delle linee aeree per il soddisfacimento di bisogni locali e piccoli impianti idroelettrici con potenza inferiore a 20 kW. Nelle riserve integrali la circolazione dei veicoli a motore è ammessa solo per scopi di sorveglianza, soccorso e per pubblici servizi, mentre nelle riserve guidate, controllate e speciali è regolamentata. La costruzione di strutture ricettive all'aperto (campeggi ecc.) è vietata nelle Riserve integrali e speciali e regolamentata nella restante area.

Il Piano inoltre disciplina le modalità di utilizzazione sociale, culturale, scientifica, ricreativa e turistico-ricreativa e prevede gli interventi conservativi, di riqualificazione e di recupero ambientale e programma l'acquisizione degli immobili o di diritti reali sugli immobili necessari alla gestione del Parco e l'affitto di quelli che per effetto dei vincoli subiscono cessazione o riduzione rilevante dell'utilizzazione economica, fissando il canone di affitto sulla base di mancato reddito.

Il Piano è costituito:

- dal documento illustrativo degli obiettivi e delle scelte operative;
- dalla parte cartografica;
- dalle norme di attuazione degli interventi.

Il Comitato di gestione è tenuto ad adottare una proposta di Piano del parco entro 18 mesi: questa verrà poi depositata per 30 giorni presso la sede del parco e di tutti i comuni e inviata poi alla Giunta Provinciale per l'approvazione con tutte le osservazioni pervenute. La Giunta può apportarvi modifiche che non comportino sostanziali innovazioni per adeguarlo alla legge e al P.U.P.



Il lago di Calaita con le Pale di S. Martino (parco Paneveggio - Pale di S. Martino).

Pure entro il termine di 18 mesi il Comitato di gestione deve predisporre un apposito piano faunistico, per la regolamentazione della caccia e della pesca all'interno del Parco. La legge prevede comunque il divieto assoluto della caccia con il segugio e, nelle aree di proprietà demaniale, la limitazione esclusiva di cattura e abbattimento agli scopi scientifici e zoosanitari.

Nelle Riserve integrali e speciali la caccia è ammessa per il controllo delle popolazioni degli ungulati e per esigenze zoosanitarie. Tutta la selvaggina abbattuta deve comunque essere sottoposta al controllo del personale del parco. In esse è invece vietata la pesca.

Nelle Riserve speciali il Piano può imporre limitazioni e divieto assoluto di caccia e di pesca. Il Piano può inoltre introdurre delle specifiche restrizioni temporali rispetto al calendario venatorio.

Alcune osservazioni

Con questa legge la Provincia di Trento si propone di dare attuazione ai Parchi Naturali istituiti nell'ambito del primo Piano Urbanistico (1967). Dei due modelli possibili di organizzazione di parco, quello a

struttura urbanistico-amministrativa, gestito direttamente all'interno dell'amministrazione che lo istituisce (p. es. i parchi nazionali ma anche quelli altoatesini) e quello della costituzione dell'ente autonomo, si è scelto il secondo: a 20 anni dall'istituzione dei Parchi si è trattato di una scelta obbligata, in quanto i sospetti e le recriminazioni nei confronti della Provincia avevano esacerbato le resistenze locali. Dando ampio spazio ai rappresentanti degli Enti Locali, nella cornice della presente legge e del P.U.P., e riservando all'amministrazione provinciale un ruolo di controllo dell'operato dei Comitati di gestione, certamente si riduce il pericolo di un rifiuto locale del parco.

Resta invece il pericolo della difficoltà di funzionamento del nuovo Ente, legato alla fase di avvio, all'elevato numero di componenti, alla difficoltà di comporre gli interessi specifici rappresentati e alla ridotta identificazione con le finalità dell'Ente da parte dei componenti del Comitato di gestione e anche della Giunta esecutiva: c'è il rischio che l'Ente Parco diventi un ente politico-amministrativo, nel quale le competenze specifiche e l'identificazione con il proprio ruolo da parte della struttura operativa risultino insufficienti.

Per quanto riguarda la parte della legge che individua le normative di tutela, va rilevato che fra le norme generali in materia agro-silvo-pastorale, di attività di estrazione, elettrodotti e impianti idroelettrici, non vi sono accenni specifici agli impianti e piste da sci e alla viabilità principale: questioni certamente importanti se si pensa all'ubicazione dei 2 parchi, che circondano Madonna di Campiglio e S. Martino di Castrozza e che sono entrambi attraversati da strade statali e da vari impianti di risalita e funivie. Credo di non essere molto lontano dalla verità affermando che per entrambi i parchi la definizione del rapporto turismo-protezione sia la questione centrale per l'identità del parco stesso.

Sotto questo aspetto la stessa zonizzazione interna del parco, definita nella revisione del P.U.P. e alla quale la legge fa riferimento, tiene conto in modo insufficiente della presenza di queste strutture e del grande flusso turistico che ad esse è

legato, mentre prevale un criterio di uso del territorio, per il quale le aree dove sono presenti degli insediamenti permanenti sono state classificate come riserve guidate, quelle forestali riserve controllate, le aree umide, i cespuglieti d'alta quota e le aree rocciose riserve integrali. All'interno di questi criteri, a dimostrazione della sottovalutazione degli effetti negativi dell'accesso turistico di massa ai fini della protezione naturalistica, sono state considerate Riserva integrale alcune aree raggiungibili con le funivie (direttamente con quella della Rosetta a S. Martino, nelle immediate vicinanze con gli impianti del Grotto e di Pradalago a Campiglio).

Il compito di armonizzare la presenza dei due grossi poli turistici con il Parco Naturale, individuando per esso una funzione specifica in quelle aree dove già c'è una rilevante presenza turistica, che per forza dovrà essere diversa da quella delle aree marginali, dove la presenza di turisti è sporadica e dove prevale l'uso - talora solo estensivo, in altri casi di tipo intensivo - forestale e pastorale, è stata demandata interamente al Piano del Parco. La funzione e l'identificazione dei Parchi Naturali trentini dipenderà dalla capacità di trovare soluzioni originali a questo problema e - soprattutto - dalla capacità di renderle funzionanti nella effettiva gestione del territorio.



Il Gruppo del Brenta verso la val di Non (parco Adamello - Brenta).